

## UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale, in persona dell'Avv. Giuseppe De Pascale, letta la richiesta della società "Centro Provinciale Propaganda Canoa", in persona del presidente Bianca Pagan, pervenuta in federazione in data 7/4/2015 e trasmessa all'ufficio del giudice sportivo nazionale il 14/04/2015;

Rilevato che la richiesta ha ad oggetto chiarimenti circa i criteri utilizzati nel ripescaggio delle squadre che compongono il campionato di serie A1;

Rilevato, altresì, che il Centro Propaganda Canoa, propone l'integrazione della propria squadra come tredicesima nel girone di serie A1 nord al fine di ogni risoluzione di problemi;

Rilevato, infine, che lo specifico programma di attività (vedi circolare n. 83/201 del 22/12/14) è stato deliberato dal Consiglio Federale e pertanto assume rilievo amministrativo-organizzativo;

questo giudice, ritenuta la propria incompetenza rimette la questione alla segreteria federale e/o al Consiglio Federale per ogni eventuale provvedimento sul punto. Dispone la restituzione del contributo versato dal Centro Propaganda Canoa.

Roma, lì 17/04/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Giuseppe De Pascale